

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALI E DAINI NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Indice:

Relazione illustrativa

Parte I Disciplina generale

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Piano di controllo

Art. 3 - Monitoraggio

Art. 4 Organizzazione delle attività di controllo e del prelievo: prelievi pianificabili e prelievi urgenti e indifferibili

Parte II: Tecniche di prelievo

Art. 5 Tecniche di prelievo

Art. 6 Selecontrollore

Art. 7 Registro e tessera di identificazione dei soggetti abilitati al controllo

Art. 8 – Compiti dei selecontrollori

Art. 9- Organizzazione del prelievo attuato dai selecontrollori

Art. 10 Postazioni per il controllo

Art. 11 - Modalità operative per il controllo del cinghiale e del daino tramite trappole autoscattanti (Chiusini)

Art. 12- Modalità operative per il controllo del cinghiale con il metodo della girata

Art. 13- Modalità operative di “Cerca con il faro”

Art. 14 Modalità operative del controllo e gestione dei capi abbattuti

Art. 15 – Assegnazione dei capi abbattuti

Art. 16 Gestione dei capi incidentati e delle carcasse rinvenute sul territorio

Art. 17 – Sanzioni: Revoca, interdizione, sospensione delle attività di controllo

Art. 18 – Modalità operative appostamenti fissi

Art. 19 – Abbattimento del selvatico

Art. 20 - Operazioni successive

Art. 21 - Uso dell'arma da fuoco

Art. 22 - Uso dell'arco

Relazione illustrativa

Il presente Regolamento avvia una nuova fase della gestione del controllo degli ungulati con una più precisa definizione dei ruoli di tutti i soggetti che partecipano alle attività.

La struttura del Regolamento è stata semplificata e destinata a disciplinare i principi cardine del controllo. Tutti gli aspetti organizzativi e pratici saranno oggetto di espresse e specifiche direttive operative che il Consiglio Direttivo adotterà tenendo conto delle valutazioni e degli obiettivi che saranno coordinate nel Piano e consentire di gestire la specie in modo sempre più efficace in termini di contenimento dei danni sia alle colture agricole ed alle attività antropiche sia agli habitat ed alle peculiari caratteristiche naturalistiche dell'area Parco.

Tale impostazione è destinata a potenziare e valorizzare l'autonomia dei selecontrollori già avviata con il regolamento adottato con i precedenti decreti commissariali e consentire, una più flessibile e agevole gestione delle attività operative che fondano la loro stessa efficacia sul tempestivo adeguamento degli aspetti organizzativi che tengano conto delle dinamiche della popolazione, della struttura della stessa e della diversa presenza sulle aree a diversa vocazione del territorio euganeo.

Inoltre, in ragione dell'avvicinarsi di molti ungulati ai centri abitati, è necessario potenziare l'attività mediante l'uso dell'arco e a tal proposito tale tecnica è stata più puntualmente definita nel regolamento.

PARTE I “DISCIPLINA GENERALE”

Art. 1 - Oggetto

Sono disciplinati, ai sensi del comma 6 dell'art. 22 della Legge Quadro sulle Aree Protette (l. 394/1991), i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi di capi delle specie cinghiale “Sus scrofa” e daino “Dama dama”.

I prelievi e gli abbattimenti avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del gestore dell'area protetta che si avvale del personale dipendente e delle persone autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 denominate “selecontrollori”.

I prelievi faunistici e gli abbattimenti commessi al di fuori o nell'inosservanza del regolamento e dei protocolli operativi costituiscono esercizio di attività venatoria oppure cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo delle specie animali e sono vietati dagli articoli 22 comma 6 e 11 comma 3 lett. a) della l. 394/91

Art. 2 Piano di controllo

1. L'Ente Parco approva un programma delle attività denominato “Piano di controllo” motivato con specifico riguardo:
 - a) alle valutazioni sugli squilibri ecologici da ricomporre;
 - b) alle tecniche più efficaci per il contenimento dei danni alle colture ed alle attività antropiche;
 - c) agli obiettivi di medio termine.
2. L'Ente approva con periodicità annuale una relazione riepilogativa dei risultati conseguiti in termini di efficacia delle strategie e attività realizzate nel corso dell'anno di riferimento.
3. L'Ente promuove forme di confronto con i portatori di interesse sul Piano di controllo, anche attraverso le associazioni di categoria.
4. Nel piano di controllo sono specificate le operazioni di verifica, analisi e monitoraggio delle popolazioni.

Art. 3 Monitoraggio

1. L'attività di monitoraggio è finalizzata a stimare la popolazione di cinghiale e di daino determinando l'ordine di grandezza della popolazione e la sua struttura.
2. Le operazioni di monitoraggio sono attuate secondo la metodologia, i tempi e con gli obiettivi stabiliti dall'ISPRA nell'ambito del progetto “Indagine conoscitiva della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) e definizione di una strategia di gestione a

medio termine della specie e dei conflitti connessi alla sua presenza nel Parco Regionale dei Colli Euganei”.

3. Per le operazioni di monitoraggio il Parco si avvale del personale istituzionale, dei selecontrollori e di eventuali soggetti esterni debitamente autorizzati.

Art. 4 Organizzazione delle attività di controllo e del prelievo: prelievi pianificabili e prelievi urgenti e indifferibili

- 1 Gli agricoltori, i conduttori di fondi, i selecontrollori o altri soggetti che riscontrino danni da presenze di cinghiali e daini segnalano il fatto al Parco, comunicando i propri dati e ogni documentazione utile ad individuare il territorio e i danni.
- 2 L’Ente Parco procede tempestivamente ad un sopralluogo e all’abbattimento diretto ove possibile nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
- 3 Il sopralluogo rileva i danni, i pericoli, la numerosità dei capi presenti, la vicinanza di abitazioni, la vicinanza di strade, l’area interessata dalla presenza di fauna e il tipo di colture e la tecnica di prelievo più idonea.
- 4 Le soluzioni che comportano postazioni per la cattura e l’abbattimento su proprietà privata necessitano dell’atto di assenso del proprietario o del conduttore.

PARTE SECONDA: TECNICHE DI PRELIEVO

Art. 5 Tecniche di prelievo

- 1 I prelievi di capi di cinghiale e daino sono attuati esclusivamente nei seguenti modi:
 - a) Installazione di trappole autoscattanti (Chiusini)
 - b) Pianificazione della “girata”
 - c) Tecnica della “cerca con il faro”
 - d) Tiro con carabina dotata di ottica di precisione all’aspetto
 - e) Tiro con l’arco
- 2 Gli interventi di cui alle lettere a), b), c) sono attuati esclusivamente da personale istituzionale.
- 3 I prelievi e gli abbattimenti faunistici di cui alla lettera d) ed e) possono essere attuati dai selecontrollori.

Art. 6 Selecontrollore

- 1 L’abilitazione a “selecontrollore” avviene a seguito di corsi di formazione organizzati dall’Ente Parco ai sensi del comma 6 dell’art. 22 della L. 394/1991 e delle linee guida ISPRA.

2 Il selecontrollore del Parco deve possedere l'abilitazione di cacciatore formato ai sensi del Reg.CE 853/2004.

3 L'ammissione al corso di formazione avviene tramite bando secondo i criteri di preferenza stabiliti con DGRV 362/2017.

Per partecipare al bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità;
- b) non aver riportato condanne penali e/o amministrative in materia di Attività venatoria:
 - a. sanzioni penali riferite all'art. 30 della L. 157/1992,
 - b. sanzioni amministrative di cui all'art. 31 e 32 della L. 157/1992 che abbiano comportato la sospensione della licenza di porto di fucile ad uso caccia;
- c) Buona condizione fisica (sana e robusta costituzione) attestata dal proprio medico di base;

4. Il selecontrollore non può comunque svolgere alcuna attività se non ha sottoscritto il protocollo operativo e non è in possesso di assicurazione con idonee garanzie a copertura di euro 5 milioni per danni a terzi.

Art. 7 Registro e tessera di identificazione dei soggetti abilitati al controllo

1. Sono istituiti il Registro dei selecontrollori e la tessera di identificazione.
2. Il Registro e la tessera riportano i seguenti dati:
 - a. dati anagrafici;
 - b. dati relativi alle abilitazioni;
 - c. dati relativi al "Porto di fucile ad uso caccia";
 - d. dati relativi alla polizza assicurativa;
 - e. dati identificativi del tesserino
 - f. Eventuali sanzioni.
3. Nel solo registro sono riportati inoltre i seguenti dati:
 - a) indicazione della squadra di cui il selecontrollore fa parte
 - b) dati relativi alle abilitazioni (cacciatore formato, uso dell'arco, cane limiere)
 - c) indicazione delle squadre, dei loro componenti e delle postazioni assegnate alla squadra con indicazione dell'assenso del proprietario
4. Alle azioni di controllo possono partecipare solo i soggetti iscritti al Registro e che abbiano con sè il tesserino di riconoscimento di cui al comma 1.

Art. 8 – Compiti dei selecontrollori

1. I selecontrollori sono tenuti a:

- a) Eseguire gli interventi di controllo stabiliti dall'Ente Parco;
- b) Essere a disposizione per operazioni di controllo di fauna alloctona dannosa;
- c) Partecipare, previa idonea formazione, alle operazioni di monitoraggio di fauna selvatica anche non oggetto di Piani di controllo;
- d) Contribuire anche con la propria esperienza a minimizzare i danni alle colture e all'ambiente nelle operazioni di controllo.
- e) Raccogliere i dati biometrici degli animali abbattuti e recuperati.
- f) Abbattimenti di cinghiali o daini feriti e/o incidentati.

Art. 9- Organizzazione del prelievo attuato dai selecontrollori

1. L'Ente Parco dispone, dirige e coordina le attività di controllo, secondo le modalità e le strategie previste dal piano di controllo.
2. La fauna selvatica abbattuta è di proprietà dell'Ente Parco.
3. I selecontrollori sono riuniti in squadre con un caposquadra.
4. Il caposquadra comunica in forma scritta al Parco le date di uscita e le poste attivate gli avvistamenti gli abbattimenti e le misurazioni biometriche per ogni capo recuperato.
5. Nel caso di uscite non programmate sono incaricati di preferenza i selecontrollori delle postazioni più vicine al luogo di intervento.
6. I selecontrollori provvedono alla ricerca dei capi colpiti. I capi recuperati, seppur da smaltire, debbono essere censiti mediante compilazione della scheda biometrica. Dei capi feriti e non recuperati è data comunicazione.

Art. 10 Postazioni per il controllo

1. Il sistema dell'aspetto viene svolto da postazioni autorizzate dall'Ente Parco.
2. L'individuazione dei siti idonei avviene a seguito di sopralluoghi effettuati ai sensi dell'art. 4 con la collaborazione dei selecontrollori.
3. Le postazioni fisse autorizzate dal Parco sono assegnate ad una squadra di selecontrollori.
4. Le postazioni sono autorizzate con provvedimento espresso dall'Ente Parco dopo averne verificato l'idoneità anche in relazione alla linea di tiro secondo i seguenti criteri e parametri:
 - A) garanzia della massima sicurezza in relazione a:
 - uso delle armi (se il bersaglio viene mancato il proiettile deve colpire entro breve spazio un terrapieno);
 - incolumità di persone o cose estranee all'attività di selecontrollo;

- B) Nulla o limitata possibilità di avvistamento delle postazioni da vie di comunicazioni principali e da abitati, ovvero da piste ciclopedonali o sentieri segnalati;
 - C) Assenza di interferenza con postazioni già autorizzate
5. Le poste autorizzate sono mappate tramite rilevazione delle coordinate GPS e numerate per la loro univoca identificazione.
 6. Ciascun selecontrollore deve garantire durante le attività di abbattimento il rispetto di tutte le norme di sicurezza dettate dalle norme in materia di armi.
 7. Il selecontrollore è responsabile dei danni derivanti dall'attività di prelievo che comprende anche le attività preparatorie e successive.

Art. 11 - Modalità operative per il controllo del cinghiale e del daino tramite trappole autoscattanti (Chiusini)

1. L'installazione del chiusino è autorizzata ed effettuata esclusivamente dall'Ente Parco.
2. I soggetti autorizzati alla gestione del chiusino possono essere, oltre al personale dell'Ente Parco, i conduttori del fondo, i proprietari e/o selecontrollori abilitati.
3. L'individuazione dei siti viene fatta dal personale dell'Ente Parco su istanza di parte o d'ufficio, come previsto dall'art. 3.
4. L'abbattimento dei capi catturati viene effettuato esclusivamente dal personale dell'Ente Parco che, a seguito dell'attivazione delle trappole dovrà garantire le necessarie verifiche sul sito al fine di rilasciare eventuali specie non oggetto di controllo e procedere all'abbattimento dei capi catturati nel minor tempo possibile al fine di ridurre lo stress dell'animale.
5. Il personale istituzionale è autorizzato ad abbattere eventuali capi pericolosi (di specie oggetto di controllo) presenti nelle vicinanze delle trappole, o che possano rappresentare un rischio per gli operatori. Spetta al singolo operatore valutare le condizioni di incolumità e la sicurezza del tiro.

Art. 12- Modalità operative per il controllo del cinghiale con il metodo della girata

1. Il metodo della girata potrà essere applicato in genere solo laddove l'irregolarità del territorio o la vegetazione particolarmente densa impediscono o limitano l'efficacia degli abbattimenti con il sistema dell'aspetto e sarà comunque sempre limitato al periodo autunno-invernale.
2. La girata è praticata da un gruppo di soggetti così composto:

- a) un solo conduttore iscritto al Registro di cui all'art. 7, comma 1, con cane limiere abilitato;
 - b) Da 4 a 12 soggetti abilitati secondo le indicazioni del presente Regolamento;
3. Per il prelievo in girata è consentito:
- a) Sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata secondo le indicazioni di cui alla L. 157/1992 con calibri non inferiori ai 7 mm;
 - b) Gli unici proiettili utilizzabili sono quelli di nuova generazione, monolitici o in piombo camiciato in rame e a doppio nucleo con deformazione progressiva controllata.
4. Con apposito provvedimento sarà autorizzato l'intervento che dovrà espressamente individuare:
- a. L'attività con il metodo della girata in accordo con le competenti autorità di polizia (Polizia Provinciale e Carabinieri Forestali);
 - b. La cartografia dalla quale individuare l'area su cui effettuare l'attività che riporti la tracciatura della stessa e la individuazione delle poste presso cui saranno assegnati gli abbattitori;
 - c. L'avvenuta preventiva pubblicazione dell'informativa sul sito del Parco e dei Comuni territorialmente interessati, da effettuarsi almeno 7 giorni prima dell'avvio dell'operazione o acquisizione degli atti di assenso da parte dei proprietari dei fondi.
5. L'Ente Parco dovrà avvisare le autorità competenti per territorio (stazione Comando dei Carabinieri e Carabinieri Forestali), delle operazioni dando tutte le indicazioni necessarie sullo svolgimento dell'attività e dei soggetti autorizzati;
6. L'Ente Parco dovrà garantire la massima sicurezza nel corso delle operazioni per gli operatori e per terzi, mediante interdizione dell'area di intervento e segnaletica di informazione delle attività in corso, in collaborazione con gli Enti locali del territorio e le forze di polizia locale.

Art. 13- Modalità operative di “Cerca con il faro”

1. Il metodo della “Cerca con il faro” rappresenta una tecnica alternativa agli appostamenti fissi quando la particolare orografia del territorio e/o la vicinanza a vie di comunicazione impedisce l'installazione di postazioni fisse;
2. L'attività verrà svolta dal personale istituzionale dell'Ente Parco, in collaborazione con le forze di Polizia Provinciale e Locale e/o del Comando Carabinieri e Carabinieri Forestali. Laddove svolta con la presenza di soggetti esterni abilitati gli stessi non potranno essere in numero superiore a due;
3. Le aree di intervento sono individuate dall'Ente Parco, in accordo con gli organi di polizia competenti per il territorio, che provvede ad acquisire gli atti di assenso dei proprietari dei fondi;

4. Sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata secondo le indicazioni di cui alla L.157/1992;
5. Gli unici proiettili utilizzabili sono quelli di nuova generazione, monolitici o in piombo camiciato in rame e a doppio nucleo con deformazione progressiva controllata;
6. Le aree di intervento saranno individuate dall'Ente Parco che dovrà garantire la sicurezza e l'incolumità di persone e cose;
7. L'Ente Parco dovrà avvisare le autorità competenti per territorio (stazione Comando dei Carabinieri e Carabinieri Forestali), delle operazioni dando tutte le indicazioni necessarie sullo svolgimento dell'attività e dei soggetti autorizzati.
8. I capi abbattuti saranno poi tracciati, eviscerati e trasportati al centro di lavorazione autorizzati secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 14 Modalità operative del controllo e gestione dei capi abbattuti

Le modalità operative delle operazioni di controllo e della gestione dei capi abbattuti saranno integrate da specifiche direttive da parte dell'Ente per l'ottimizzazione delle attività e delle risorse tecniche e professionali.

Art. 15 – Assegnazione dei capi abbattuti

1. Nell'ambito dell'attività di controllo possono essere assegnati in un anno fino a 5 capi di cui un adulto maschio, un adulto femmina e tre rossi al selecontrollore che li ha abbattuti purché lo stesso, prima dell'assegnazione di ogni singolo capo abbia svolto attività di controllo per almeno 4 volte nel corso del trimestre.
2. Ai soggetti gestori/proprietari/conduuttori dei fondi interessati dall'attività di controllo mediante trappole per la cattura di ungulati spettano, in caso di abbattimenti sul chiusino installato sul proprio fondo, un numero massimo di 5 capi per anno così suddivisi: 1 subadulto, 2 rossi, 2 striati da ripartirsi in pari misura tra gestore del chiusino e proprietario del fondo qualora non coincidano.

Art. 16 Gestione dei capi incidentati e delle carcasse rinvenute sul territorio

1. In caso di rinvenimento di carcasse di ungulati, il personale istituzionale esegue un sopralluogo per valutare e verificare se l'animale risulta incidentato oppure abbattuto, la posizione, lo stato di conservazione e compila, se possibile, l'apposita "scheda raccolta dati" delle misure biometriche della carcassa rinvenuta;

2. Nel caso in cui la carcassa sia rinvenuta su una strada o sui margini di essa, l'Ente Parco segnala la presenza della carcassa al Comune competente per lo smaltimento;

Art. 17 – Sanzioni: Revoca, interdizione, sospensione delle attività di controllo

1. I seguenti fatti e/o comportamenti/infrazioni comportano la revoca dell'abilitazione e l'interdizione per 5 anni a partecipare a nuovi corsi di abilitazione:

- a) abbattimento di qualsiasi specie diversa dal cinghiale e daino;
- b) omessa consegna del capo abbattuto e/o recuperato;
- c) comportamento pericoloso;
- d) sopravvenute sentenze penali irrevocabili di condanna per violazioni di normative in materie inerenti all'attività venatoria;
- e) mancato svolgimento delle attività di controllo per più di 1 anno non giustificato da motivi di salute

2. I seguenti fatti comportano la sospensione dell'attività da 1 mese ad un anno in relazione alla gravità

- a) violazione delle disposizioni previste dal Regolamento e dal protocollo operativo;
- b) atti di indisciplina durante le operazioni di controllo e/o censimento;
- c) abbandono delle operazioni di cui sopra senza giustificati motivi;
- d) comportamento scorretto nei confronti di altri operatori abilitati;

Le sanzioni sono disposte con provvedimento del legale rappresentante dell'Ente Parco, a seguito di contestazione scritta e di contraddittorio tra le parti.

Art. 18 – Modalità operative appostamenti fissi

1. La postazione autorizzata dal Parco ai sensi del Regolamento può essere corredata di altana.

2. L'altana è realizzata dal selecontrollore con proprio materiale, preferibilmente in legno alla cui spesa e progettazione può essere richiesto il concorso dell'Ente Parco.
3. La pasturazione è consentita nei limiti di 1 kg di mais per postazione.
4. L'arrivo alla postazione, l'allontanamento, lo sparo, l'abbattimento, la ricerca del capo ferito ed ogni fatto rilevante devono essere tempestivamente comunicati tramite SMS e/o WhatsApp al numero indicato dall'Ente Parco in sede di programmazione settimanale.

Art. 19 – Abbattimento del selvatico

1. L'abbattimento, pur destinato a tutte le classi di età e sesso, privilegia la classe di ungulati da 0 a 12 mesi con particolare riferimento alla popolazione di sesso femminile;
2. Il selecontrollore deve attenersi alle regole tecniche relative alla sicurezza della linea di tiro e al piazzamento del colpo dirette ad evitare ferimenti e sofferenze del selvatico e ne è responsabile;
3. In caso di ferimento del selvatico il selecontrollore deve eseguire la ricerca degli animali feriti. L'area di ricerca è individuata dal selecontrollore in modo da scongiurare ogni possibilità di pericolo per sé e per gli altri in relazione all'attività di controllo esercitata in altre postazioni
4. La ricerca del capo con il cane è consentita solo con conduttore abilitato. L'intenzione di avvalersi del cane in caso di ferimento è comunicata all'Ente Parco con i dati anagrafici del conduttore abilitato, i titoli abilitativi e la targa della vettura se utilizzata. In nessun caso il conduttore abilitato può effettuare la ricerca se non accompagnato dal selecontrollore.

Art. 20 Operazioni successive.

1. Il selecontrollore provvede dopo il recupero del selvatico a tracciare il capo con apposita fascetta inamovibile e numerata progressivamente fornita dal Parco che dovrà accompagnare la carcassa sino al centro di lavorazione delle carni. Delle fascette fornite dall'Ente Parco il selecontrollore sottoscrive ricevuta. Il selecontrollore può delegare il caposquadra al ritiro delle fascette e alla consegna della ricevuta da lui sottoscritta.
2. Successivamente, provvede tempestivamente a trasportare l'animale presso i centri di sosta fissi o mobili autorizzati dall'Ente Parco individuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.2305/2009 per jugulare ed eviscerare l'animale. Il sangue viene raccolto in un idoneo contenitore, mentre

le viscere vengono poste in apposite buste di plastica in modo tale che siano immediatamente identificabili e riferibili all'animale abbattuto mediante doppia fascetta con medesimo codice.

3. Infine provvede alla compilazione dei certificati accompagnatori delle carcasse previsti dalla DGRV 2305/2009 secondo il modello approvato e ne consegna due copie al macello, e due all'Ente Parco nelle successive 48 ore insieme con la scheda relativa alle operazioni di controllo, ove sono indicati anche gli avvistamenti, gli spari senza esito, gli spari con ferimento e le misure biometriche dei capi abbattuti secondo l'allegato 1. La documentazione di ciascun selecontrollore può essere raccolta e trasmessa al Parco dal caposquadra.
4. L'Ente Parco provvede ad avvisare la stazione del Comando dei Carabinieri e i Carabinieri Forestali competenti per territorio comunicando data e orario previsti indicando i nominativi dei selecontrollori impegnati nelle attività, la postazione attiva, la località e la loro posizione georeferenziata per i successivi controlli. Sono comunicati anche i nominativi ed i mezzi autorizzati al trasporto dei capi abbattuti presso il centro di raccolta e/o presso il centro di stoccaggio.

Art. 21 Uso dell'arma da fuoco

1. L'uso dell'arma da fuoco è consentito esclusivamente all'aspetto da postazioni autorizzate ai sensi delle disposizioni precedenti e del regolamento con carabina dotata di ottica di precisione con facoltà di utilizzare il visore notturno ed il visore termico.
2. Sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata previste dalla L. 157/1992.
3. Gli unici proiettili utilizzabili sono quelli di nuova generazione, monolitici o in piombo camicciato in rame e a doppio nucleo con deformazione progressiva controllata. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati.

Art. 22 Uso dell'arco

1. Requisiti

Il controllo con l'arco è consentito a chi è in possesso di tutti i requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività di controllo mediante l'uso del fucile e della abilitazione all'uso dell'arco prevista dalle disposizioni successive.

2. Abilitazione all'uso dell'arco

L'abilitazione si consegue a seguito di apposito corso, organizzato dall'Ente Parco, di superamento dell'esame teorico e della prova di tiro.

Non hanno alcun valore le attestazioni, abilitazioni, certificazioni o simili rilasciate da scuole di tiro o altro, la cui prova di tiro non si è svolta alla presenza del pubblico funzionario dell'amministrazione competente in materia di caccia o di controllo che ne ha certificato l'esito.

3. Requisiti per l'ammissione al corso di abilitazione all'uso dell'arco.

È ammesso al corso, agli esami e alla prova di tiro con l'arco chi è in possesso dell'abilitazione al controllo nel parco prevista dal comma 6 dell'art. 22 della l. 394/91

L'abilitazione all'uso dell'arco può essere conseguita anche contestualmente alla predetta abilitazione.

4. Contenuti del corso e prove d'esame.

Il corso per l'abilitazione al controllo con l'arco comprende la descrizione dell'attrezzatura: l'arco, le frecce, le punte, il meccanismo di funzionamento, la scelta dei materiali (3 ore); le tecniche di caccia: vagante, aspetto, tree stand, accessori, allenamento, norme di sicurezza (1 ora); il tiro: pendenze, distanze, angolo di tiro, zona vitale, reazioni al tiro, cenni sulla tracciatura e il recupero (2 ore); l'etica della caccia con l'arco (1 ora).

La prova teorica d'esame verte sulle materie oggetto del corso, può essere orale o scritta con domande aperte o a risposta multipla.

La prova di tiro consiste in 5 tiri su sagoma di capriolo o camoscio posta a 15/20 metri per arco tradizionale (longbow, flatbow, ricurvo) e a 25/30 metri per l'arco compound. Per il superamento della prova deve essere centrata l'area vitale delle sagome (15 cm. di diametro) con almeno 4 tiri.

Nella prova di tiro deve essere utilizzato un arco di potenza non inferiore a 45 libbre a 28 pollici di allungo se compound e non inferiore a 50 libbre se tradizionale.

5. Docenti del corso e commissione d'esame

La scelta del docente o dei docenti è fondata su curriculum comprovante la conoscenza delle materie oggetto del corso o da un esperto di caccia o di controllo con l'arco in possesso dei requisiti ISPRA.

La qualità di esperto di caccia o di controllo con l'arco è riconosciuta dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione o al controllo con l'arco.

La commissione d'esame è composta da almeno un funzionario dell'ente parco e da un esperto di caccia o di controllo con l'arco che certificano la regolarità di svolgimento ed il superamento della prova teorica e della prova di tiro.

6. Strumenti consentiti

L'esercizio del selecontrollo è consentito con attrezzatura idonea per integrità dei materiali, potenza dell'arco, peso della freccia e punta necessariamente munita di lame.

L'idoneità dell'attrezzatura rimane nella responsabilità dell'arciere che svolge l'attività di controllo.

È comunque considerata sufficiente la potenza dell'arco prevista per la prova d'esame.

7. Tecniche e modalità di controllo consentite mediante l'uso dell'arco

Il controllo con l'arco è consentito all'aspetto anche in blind, su tree stand, e stalking limitatamente all'area di pertinenza autorizzata.

Non vi sono zone precluse rispetto a quelle nelle quali è consentito il controllo con l'arma da fuoco, ma vanno preferite le aree ove l'utilizzo dell'arma da fuoco può risultare non agevole, opportuno o contrario a leggi e regolamenti come in prossimità di centri abitati, di singole abitazioni o di svolgimento di altre attività umane.

Al controllo con l'arco non si applicano le regole specificamente previste per l'uso dell'arma da fuoco in sicurezza (normativa sulle distanze, sulla custodia, sull'uso del fodero, etc.).